
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013 , n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00147)

Vigente al: 22-12-2020

CAPO III

Altre disposizioni

Art. 25

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi *((e relative))* sanzioni penali e amministrative, *((di cui al))* decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
- c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi *((e relative))* sanzioni penali e amministrative, *((di cui al))* decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2014:
 - birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
 - prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
 - alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
 - birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
 - prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
 - alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro."